



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E
LE POLITICHE SOCIALI

*Divisione III - ISEE e prestazioni sociali agevolate.
Politiche per l'infanzia e l'adolescenza*

Al Comune di Arzignano
c.a. Dott.ssa Denise Dani
Dirigente Ufficio Servizi
Sociali

arzignano.vi@cert.ip-
veneto.net

CdG: Ma008/A001/11186. Quesito.

Con riferimento alla nota, di pari oggetto, trasmessa con pec del 14.01.2016 da codesto Ufficio dei Servizi Sociali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) prevede la concessione dell'assegno di maternità di base alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in seguito alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 3/2007.

Si fa rilevare che il precitato art.74, nel rinviare espressamente ed esclusivamente all'art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 è chiaro nel senso di precludere l'estensione del beneficio in esame alle cittadine extracomunitarie in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso per lungosoggiornanti.

Analogamente, con riferimento all'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, si evidenzia che lo stesso, in precedenza concesso ai soli cittadini italiani e comunitari residenti nel territorio dello Stato, ex artt. 65 della legge n. 448/98 e art. 80, comma 5 della legge n. 388/2000, è stato poi esteso ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché ai familiari delle suddette categorie di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, in seguito all'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97, il cui art. 13 ha inteso recepire la Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

È evidente, pertanto, che la concessione di entrambe le prestazioni assistenziali in esame è ancorata al possesso, da parte dei richiedenti, del permesso per lungosoggiornanti, che, nell'intenzione del legislatore, è l'unico titolo di soggiorno qualificato ed idoneo assicurare la regolare e non episodica presenza nel territorio italiano del cittadino non appartenente ad uno Stato membro, e che, tra l'altro,

impedisce il verificarsi del fenomeno del c.d. turismo assistenziale che, ovviamente, si ripercuoterebbe negativamente sulla finanza pubblica.

Peraltro, le previsioni normative sopra richiamate appaiono coerenti e giustificate dalla previsione di cui art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), il quale recita: "Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

La formulazione della norma è inequivoca, per cui, a prescindere dalla considerazione della natura giuridica dell'assegno di maternità e per il nucleo familiare con tre figli minori, ovvero se siano da considerare (come si ritiene) o meno diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, viene fatta salva la disciplina normativa prevista dagli artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, ovvero il requisito per concessione degli assegni per il nucleo familiare con tre figli minori e di maternità da essi previsti è il permesso di soggiorno per lungosoggiornanti.

Per completezza di esposizione va segnalato che la Corte Costituzionale è intervenuta più volte sull'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 dichiarandolo illegittimo nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno (attuale permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. del 8 gennaio 2007, n. 3 di attuazione della Direttiva 2003/109/CE) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971 (sentenza n. 187 del 2010), dell'indennità di frequenza per i minori invalidi di cui all'art. 1 della legge n. 289/1990 (sentenza n. 329 del 2011), della indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980 e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 (sentenza n. 40 del 2013), nonché, da ultimo, della pensione del c.d. cieco civile venteseemista di cui all'art. 8 della legge n. 66/62 e dell'indennità di accompagnamento del c.d. venteseemista di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 508/88 (sentenza n. 22 del 2015); si tratta, tuttavia, di decisioni in cui la Consulta ha ritenuto prevalente l'esigenza di salvaguardare valori di rilievo costituzionale di eccezionale risalto, quali la tutela delle condizioni minime di vita e di salute della persona, rispetto alla disciplina restrittiva del precitato art. 80, comma 19 della legge n. 388/2000.

Allo stato, pertanto, l'attuale disciplina normativa degli istituti assistenziali de quibus potrebbe essere modificata solo da un eventuale pronunciamento della Consulta, che ne ritenesse l'illegittimità costituzionale, ovvero da un espresso intervento del legislatore.

Con particolare riferimento, poi, alla richiamata Direttiva Comunitaria n. 98/2011, recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs. n. 4/2014, che garantirebbe a tutti i lavoratori non comunitari le medesime prestazioni assistenziali che vengono riconosciute ai cittadini dello Stato che li ospita, tutt'altro che pacifica risulta l'applicazione della sua disciplina alle prestazioni assistenziali in argomento.

Infatti, l'art. 12, comma 1, lettera e) della precitata Direttiva prevede che i lavoratori dei Paesi terzi beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel Regolamento CE 883/2004.

Tuttavia, il Regolamento medesimo, all'art. 3, paragrafo 5) esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione le prestazioni assistenziali, quali, appunto, quelle in esame; infatti l'assegno di maternità e l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori concessi dai comuni rivestono natura assistenziale e non previdenziale, venendo concessi dai comuni a condizione che i richiedenti risultino in possesso di un determinato valore ISEE ed essendo a carico della fiscalità generale e non sorretti, come le prestazioni previdenziali, da meccanismi contributivi; inoltre, tali prestazioni non rientrano neanche tra le prestazioni sociali in denaro di carattere non contributivo di cui all'allegato X richiamato dall'art. 70 del Regolamento, la cui elencazione deve considerarsi tassativa.

Tanto premesso, va, tuttavia, sottolineato che i Comuni godono, in ogni caso, di autonoma potestà concessiva in ordine ai benefici in esame, ai sensi della vigente normativa in materia, e segnatamente dell'art. 65, comma 2 della legge n. 448/98, per quanto concerne l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori, e dell'art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, per quanto concerne l'assegno di maternità comunale.

Di conseguenza, la concessione o meno dei benefici in esame ai richiedenti sprovvisti del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti non può che essere rimessa all'autonomia decisionale di codesto Ente locale.

rf

Il Direttore Generale
(Raffaele Tangorra)

